



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

Azienda Unità Sanitaria Locale
della Romagna
Area Dipartimentale Economico e
Gestionale
U.O. Acquisti Aziendali

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA APERTA INDETTA DALL'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA
PER LA FORNITURA DI TOMOGRAFI ASSIALI COMPUTERIZZATI COMPRESIVI DI SERVIZIO DI
ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DELLA ROMAGNA.
DURATA SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE : ANNI 3 DOPO 24 MESI DI GARANZIA FULL
RISK
VALORE ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'APPALTO POSTO A BASE DI GARA STIMATO PER
LA FORNITURA: EURO 2.480.000 (IVA ESCLUSA).
N. GARA: 7639946 - CIG: 8150920FF4
CPV: 33111000-1 APPARECCHI RADIOLOGICI**

DICEMBRE 2019

DISCIPLINARE DI GARA**INDICE**

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
1	PREMESSE	3
2	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	3
3	OGGETTO DELL'APPALTO, NATURA GIURIDICA E IMPORTO	4
4	DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI	5
5	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA ED ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	6
6	REQUISITI GENERALI	7
7	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	7
8	AVVALIMENTO	9
9	SUBAPPALTO	9
10	GARANZIA PROVVISORIA	9
11	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	11
12	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	12
13	SOCCORSO ISTRUTTORIO	13
14	CONTENUTO DELLA PARTE A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	14
15	CONTENUTO DELLA PARTE B - OFFERTA TECNICA	18
16	CONTENUTO DELLA PARTE C - OFFERTA ECONOMICA	19
17	MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE	19
18	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA PARTE A - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	21
19	COMMISSIONE GIUDICATRICE	22
20	APERTURA DELLE PARTI B - C - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	22
21	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	23
22	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	23
23	ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA	25
24	OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE, SICUREZZA SUL LAVORO	25
25	MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA	26
26	AGGIORNAMENTI TECNOLOGICI - ACQUISIZIONE DI PRODOTTI AFFINI	26
27	PERIODO DI PROVA/VERIFICHE IN CORSO DI DURATA DEL CONTRATTO	27
28	RITARDI, CONTESTAZIONI E PENALI	27
29	CORRISPETTIVO DELLA FORNITURA ED ADEGUAMENTO DEI PREZZI	27
30	FATTURAZIONE E PAGAMENTI	27
31	LICENZE, AUTORIZZAZIONI, TUTELA DEI LAVORATORI E ALTRI OBBLIGHI NORMATIVI	27
32	DANNI DA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E POLIZZA ASSICURATIVA IN CAPO ALL'AGGIUDICATARIO	28
33	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	28
34	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	28
35	NORME DI RINVIO	29

ART. 1 - PREMESSE

Con determina a contrarre del Direttore dell'Unità Operativa Acquisti Aziendali n. 3239, del 11/10/2019, questa Amministrazione ha deliberato di affidare la "Fornitura in acquisto di tomografi assiali computerizzati" da destinarsi alla UU.OO. di Radiologia e Neuroradiologia di Cesena e varie sedi dell'Azienda USL della Romagna, secondo le caratteristiche tecniche ed in conformità a quanto indicato nel Capitolato Tecnico (Allegato A), il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice). Si precisa che il presente disciplinare di gara tiene conto delle modifiche introdotte al Codice dal DL 32/2019 ("Sblocca cantieri"), come convertito in L. 14/06/2019, n. 55.

La gara è indetta dall'Azienda USL della Romagna che opera come "stazione appaltante" per un importo presunto complessivo pari ad euro 2.480.000 (IVA esclusa).

Il presente affidamento è inserito nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 21 del Codice.

Il luogo di consegna della fornitura è la Provincia di Forlì-Cesena/Ravenna/Rimini - Codici NUTS: ITH57, ITH58, ITH59; secondo quanto indicato all'art. 25, del presente Disciplinare.

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la **Dott.ssa Claudia Cattano**, dipendente dell'AUSL della Romagna, addetta all'U.O. Acquisizione Beni e Servizi. I riferimenti sono i seguenti: e-mail: claudia.cattano@auslromagna.it - telefono: 0547/394452.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi dell'art. 101 del Codice, sarà individuato col provvedimento di aggiudicazione dell'appalto.

La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del Codice, in particolare attraverso il Sistema Informatico per le Procedure Telematiche di Acquisto - SATER/Intercent-ER, ai sensi della Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna 2194/2016, accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>.

Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

- un *Personal Computer* collegato ad *internet* e dotato di un *browser*;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del DPR 445/2000;
- la registrazione al Sistema.

La registrazione al Sistema dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/guide_operatori_economici.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'*account* riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'*account* all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare di gara, nei relativi allegati e le guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione sul Sito o le eventuali comunicazioni.

Una volta ottenuta la registrazione al Sistema, gli operatori economici, dopo aver effettuato l'accesso al sito SATER/Intercent-ER, dovranno selezionare la voce "Bandi pubblicati", nella sezione "Bandi".

ART. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 - DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende, oltre al presente disciplinare ed ai bandi di gara pubblicati nelle forme legislativamente previste, i seguenti allegati:

ALLEGATO	DESCRIZIONE
ALLEGATO A	Capitolato Tecnico descrittivo e prestazionale, quantitativi, criteri di valutazione (costituisce la progettazione, ex art. 23, comma 14, D.Lgs. 50/2016)
ALLEGATO B	Modello Domanda di partecipazione
ALLEGATO C	Modello Scheda Offerta Economica
ALLEGATO D	Patto di integrità AUSL della Romagna

ALLEGATO	DESCRIZIONE
ALLEGATO E	DUVRI AUSL della Romagna e DUVRI IRCCS IRST di Meldola
ALLEGATO 1	Modulo Contratto di Assistenza Tecnica (M/P01/02)
ALLEGATO 2	Modulo Collaudo (M/P03/01)
ALLEGATO 3	Modulo Formazione Personale
ALLEGATO 4	Proposta di contratto manutenzione post garanzia

La documentazione di gara ed ogni altra informazione inerente al procedimento di gara fino alla sua conclusione sono pubblicati esclusivamente sui seguenti siti: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> e <https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/publicita-legale/gare>. Ogni successivo riferimento al profilo committente o al sito *internet* dell'AUSL della Romagna o alla piattaforma o Sistema SATER/Intercent-ER è da intendersi fatto ai suddetti *link* che i partecipanti sono tenuti periodicamente a consultare.

2.2 - CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente al Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/guide_operatori_economici, **nei termini fissati per la presentazione dei quesiti sul sistema**. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite dalla stazione appaltante almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, saranno consultabili a Sistema e, inoltre, pubblicate sul sito istituzionale dell'AUSL della Romagna, all'indirizzo <https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/publicita-legale/gare>.

2.3 - COMUNICAZIONI

Fatta eccezione per quanto indicato al paragrafo 2.2 (chiarimenti), tutte le comunicazioni, incluse quelle effettuate ai sensi dell'art. 76 del Codice, saranno effettuate esclusivamente all'indirizzo PEC dichiarato dall'operatore economico in fase di registrazione al SATER.

È onere dell'operatore economico concorrente provvedere tempestivamente a comunicare al RUP ogni cambio di indirizzo e poi a modificarlo sulla Piattaforma SATER.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

ART. 3 - OGGETTO E NATURA GIURIDICA DELL'APPALTO, IMPORTO

3.1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto è costituito da un unico lotto indivisibile. La suddivisione in lotti, ex art. 51 del Codice, del presente appalto non è possibile in quanto:

- i singoli componenti oggetto della fornitura non possono essere oggetto di autonoma e frazionata aggiudicazione e, pertanto, possono conseguirsi prestazioni vantaggiose solo qualora l'esecuzione della fornitura sia globalmente considerata; in questo senso l'appalto è volto a garantire la qualità ottimale (merceologica e funzionale) degli apparecchi, nonché la qualità complessiva della prestazione erogata;
- trattasi di prodotti tra loro omogenei, reperibili nel medesimo canale produttivo e/o commerciale;
- la partecipazione delle PMI - cui la suddivisione dei lotti funzionali è preordinata - è comunque garantita dal fatto che non sono richiesti requisiti di accesso collegati ad una particolare capacità economico - finanziaria;
- è necessario garantire all'utenza di tutto il territorio aziendale (Provincia di Forlì-Cesena) il medesimo *standard* qualitativo dei prodotti, assicurato dalla presenza di un solo fornitore per tutta l'Azienda.
- Oggetto dell'appalto è l'acquisto di n. 4 TAC (1 certa e 3 opzionali) comprensiva di almeno 24 mesi di garanzia full-risk e relativo servizio di assistenza e manutenzione post garanzia di 36 mesi.

Gli operatori economici devono offrire prodotti conformi alle caratteristiche tecniche di minima descritte nel **Capitolato Tecnico (Allegato A), il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente**

Disciplinare di gara. La mancata corrispondenza e/o equivalenza a quanto richiesto implica la non idoneità dell'offerta.

I quantitativi annui (certi e opzionali) previsti sono indicati all'art. 2, del Capitolato Tecnico (Allegato A).

3.2 - IMPORTO

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto è di euro 2.480.000,00 EURO al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, inclusivo dell'opzione e dei servizi connessi alla fornitura, così come indicato al successivo art. 4.

L'importo totale posto a base di gara è pari ad euro 2.480.000,00 (IVA esclusa).

Resta salva la possibilità per la stazione appaltante dell'aumento o della diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art.106, comma 1, lett. e) e comma 12, del Codice.

Ciascun concorrente non può presentare, a norma dell'art. 32, comma 4, del Codice più di un'offerta.

Saranno ammesse **solo offerte con importo complessivo quinquennale inferiore all'importo a base di gara**, secondo quanto previsto dall'art. 59, comma 4, lett. c), del Codice.

Si precisa altresì che **i prezzi unitari al netto dell'IVA offerti per ciascun riferimento componente il lotto devono corrispondere ad un importo inferiore al prezzo posto a base di gara per ogni singolo riferimento componente il lotto.**

La stazione appaltante si riserva il diritto di non aggiudicare la fornitura qualora, a norma degli artt. 30, 94 e 95 del Codice, le offerte presentate risultassero non convenienti, non congrue o tecnicamente non idonee in relazione all'oggetto del contratto.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione. Devono essere scrupolosamente osservate le modalità stabilite nel presente disciplinare di gara in merito alla presentazione dell'offerta, al fine di evitare che la stessa venga considerata nulla per irregolarità formali.

Considerata la tipologia dell'appalto/contratto, non è previsto l'adeguamento dei prezzi contrattuali (canoni di noleggio). Per il materiale di consumo il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del Codice, al verificarsi delle seguenti condizioni: per quanto riguarda i prezzi unitari, a partire dal secondo anno dall'attivazione del contratto, qualora la variazione dei costi per materie prime e per manodopera per l'appaltatore subisca un aumento documentato di oltre il 10%: in tal caso, verrà riconosciuto l'adeguamento dei prezzi unitari contrattuali nella misura pari all'indice ISTAT - FOI; tale adeguamento potrà avvenire al massimo con cadenza annuale.

ART.4 - DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI

La fornitura di cui all'oggetto avrà **durata quadriennale** decorrente dalla data del positivo collaudo della 1° TAC acquistata.

Le quantità indicate nel Capitolato Tecnico sono distinte in "certe" e "opzionali". Le prime (quantità certe) si riferiscono ai fabbisogni certi dettati da esigenze contingenti; le seconde (quantità opzionali) si riferiscono a esigenze presunte che potrebbero sopravvenire come stimato nella strategia di gara dall'AUSL della Romagna.

Riguardo alle suddette "quantità opzionali", si precisa che l'AUSL della Romagna, ai sensi dell'art. 1331 c.c., si riserva il diritto di esercitare l'opzione di acquisto, senza l'adozione di ulteriori atti, relativa alla fornitura delle TAC e relativo servizio di manutenzione e assistenza tecnica triennale, fino al numero massimo di apparecchiature individuate nel Capitolato Tecnico.

Si precisa che solo le "quantità certe" sono vincolanti per la Stazione Appaltante, mentre l'esercizio dell'opzione di acquisto è da ritenersi non impegnativo, poiché, subordinato a fattori variabili, sopraggiunte evenienze e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura della presente fornitura.

L'aggiudicatario, al contrario, rimane vincolato alla consegna delle ulteriori quantità oggetto dell'opzione e, comunque, fino al valore massimo posto a base d'asta, alle medesime condizioni offerte, fino alla scadenza del contratto, nel caso in cui l'AUSL della Romagna si avvalga della facoltà di esercitare il diritto di opzione.

Nell'ipotesi in cui l'AUSL della Romagna si avvalga della facoltà di esercitare il diritto di opzione (*ut supra*), questo dovrà avvenire nell'arco temporale di un quadriennio decorrente dalla data in cui la Stazione Appaltante potrà dare seguito alla fornitura.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, per fare fronte alle reali esigenze di fabbisogni espresse dall'AUSL della Romagna, fino ad una variazione massima pari al 20% in più o in meno dell'importo del contratto iniziale, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi.

Nell'ipotesi in cui la stazione appaltante abbia necessità di avvalersi del diritto di opzione (*ut supra*), per ogni apparecchiatura potrà essere attivato il contratto di assistenza tecnica e di manutenzione *full-risk*, i quali canoni saranno quelli offerti in gara.

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, il **valore massimo stimato dell'appalto è pari ad euro 2.480.000,00**, al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, importo calcolato sommando importo originario del contratto (importo certo + importo opzionale).

Conformemente a quanto espresso all'art. 1, comma 3, del DL 06/07/2012, n. 95 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 07/08/2012, n. 135) e tenuto altresì conto degli specifici obblighi di cui agli artt. 19 e 21, della L.R. Emilia-Romagna 24/05/2011, nonché, art. 1, comma 449, della L. 27/12/2006, n. 296, che impongono agli Enti del SSN di approvvigionarsi attraverso le convenzioni stipulate da CONSIP SPA o dalla centrale regionale di committenza, i committenti risolvono il contratto stipulato qualora durante la sua validità temporale le sopradette centrali di committenza di riferimento (Intercent-ER e/o CONSIP SPA) rendano disponibili convenzioni, accordi quadro o analoghi strumenti di acquisizione aventi per oggetto identico e/o analoga fornitura.

Qualora prima della scadenza contrattuale intervengano diverse disposizioni normative o siano impartite nuove direttive, anche cliniche, da parte dello Stato o della Regione Emilia-Romagna per la centralizzazione o la modifica delle prestazioni da svolgere che non consentano di proseguire nell'affidamento dell'attività oggetto del presente appalto, i committenti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto senza che l'aggiudicatario possa pretendere alcun compenso o rimborso o muovere eccezioni di sorta.

ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA ED ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare ad ogni singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per il medesimo lotto, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, ad ogni singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente fare parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente fare parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,

l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3, del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23/04/2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tale fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-*bis*, comma 6, del RD 16/03/1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 6 - REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del D.Lgs. 165/2001.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità (Allegato D) costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della L. 190/2012.

ART. 7 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di **esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157, del 17/02/2016 ed ai sensi degli artt. 81, comma 1 e 2, nonché 216, comma 13, del Codice.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 - REQUISITI DI IDONEITÀ

Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art.83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

A pena di esclusione, gli operatori economici concorrenti, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando sulla GUUE, devono avere eseguito almeno tre forniture analoghe a quelle indicate nell'unico lotto indivisibile di cui alla presente gara, presso strutture sanitarie pubbliche o private.

In caso di dimostrato inizio dell'attività inferiore a tre anni il requisito sopra richiesto è ridotto a 1 sola fornitura analoga.

La comprova del requisito è fornita in uno dei seguenti modi:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;
- dichiarazione del concorrente contenente l'oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso.

7.3 - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del Codice, devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 deve essere posseduto:

- da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
- da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto 7.2, deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

7.4 - INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.2, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

ART. 8 - AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale richiesti per la partecipazione alla presente gara di cui all'art. 83, comma 1, lett. c), del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di un altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente ed all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, fermo restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento

della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del contratto, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dell'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

ART. 9 - SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Si precisa che, in fase di esecuzione del contratto, non sarà autorizzato il subappalto nei confronti di un soggetto che ha presentato offerta nella presente gara, ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a), del Codice.

ART. 10 - GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto per la parte certa (valore complessivo stimato dell'appalto al netto delle opzioni) di ciascun lotto e precisamente per gli importi sotto indicati, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

Lotto unico	CIG	Importo garanzia
	8150920FF4	Euro 49.600,00

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91, del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I, del D.Lgs. 21/11/2007, n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il tesoriere dell'AUSL della Romagna, INTESA SAN PAOLO, IBAN IT34W306913298100000300064, Intestato a AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA;

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 31, del 19/01/2018;
4. avere validità per almeno per **18 mesi** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c) l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori **18 mesi**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate sul SATER:

- in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.Lgs. 82/2005, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, corredato da autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli artt. 46 e 76, del DPR 445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;
- sotto forma di copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005, corredato da autodichiarazione sottoscritta, ai sensi degli artt. 46 e 76, del DPR 445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. In tale caso la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del D.Lgs. 82/2005.

È accettabile la scansione di documento cartaceo (formato da cauzione e autodichiarazione), firmata digitalmente dal rappresentante dell'impresa partecipante e dal soggetto che ha apposto la firma olografa sull'originale cartaceo.

Non è accettabile la scansione di documento cartaceo (formato da cauzione e autodichiarazione), firmata digitalmente solo dal rappresentante dell'impresa partecipante, senza l'attestazione di conformità all'originale come sopra descritta.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'art. 93, comma 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice, solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice, si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART. 11 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC 20/12/2017, n. 1300, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22, del 27/12/2018 e sul sito dell'ANAC, nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara. L'importo del contributo è pari ad **euro 140,00**.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67, della L. 266/2005.

ART. 12 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, l'offerta per la procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla procedura devono essere effettuate esclusivamente attraverso il Sistema e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/guide/>.

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'offerta, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere collocata, dal concorrente, sul Sistema, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 10:00, del giorno 01/02/2020, così come indicato sul portale.

L'offerta è costituita da tre parti:

A - documentazione amministrativa;

B - offerta tecnica;

C - offerta economica.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle parti A e/o B è **causa di esclusione**.

La presentazione dell'offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Azienda USL ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si consiglia di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili.

In ogni caso il concorrente esonera l'Azienda USL e l'Agenzia per lo Sviluppo dei Servizi Telematici (SATER/Intercent-ER) da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. L'AUSL si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER.

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente; in questo caso, prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l'operatore economico sottoporrà una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata (funzione modifica). A tale proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino a sistema più offerte dello stesso fornitore, salvo diversa indicazione del fornitore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima. Ad avvenuta scadenza del termine sopra indicato, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva di quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nei documenti di gara. Non sono accettate offerte alternative.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47, del DPR 445/2000; per i concorrenti non aventi sede

legale in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47, del DPR 445/2000, quali la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La domanda di partecipazione, il Patto di integrità, il DUVRI, il modello offerta economica e le altre dichiarazioni richieste potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo *internet* <https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare.>, ovvero prevedendo la compilazione direttamente a sistema (DGUE, modello offerta economica, ecc.) all'indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19, del DPR 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 83, comma 3, 86 e 90, del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b), del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, per 18 mesi giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Considerato che in caso di accesso agli atti, saranno consegnati i *file* originali firmati digitalmente, si invita a non inserire nelle diverse sezioni della documentazione richiesta (amministrativa, tecnica ed economica) copie dei documenti d'identità del sottoscrittore all'interno dei *file* trasmessi. Eventualmente allegare il/i documento/i d'identità del sottoscrittore/i una sola volta con *file* separato rispetto ai file della documentazione. Nel caso in cui fossero inseriti documenti d'identità all'interno dei file, tale circostanza sarà considerata come consenso alla divulgazione.

ART. 13 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria, la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, comma 9, del Codice, è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 14 - CONTENUTO DELLA PARTE A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Busta "Documentazione Amministrativa" contiene:

- 1 - Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
- 2 - DGUE;
- 3- PATTO DI INTEGRITA'
- 4- Documentazione a corredo.

Tale documentazione dovrà essere inserita sul SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma <http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide>.

L'operatore economico concorrente dovrà inserire a Sistema i documenti amministrativi nel seguito descritti. Tutta la documentazione richiesta deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante. Si precisa che nel caso in cui l'offerta sia collocata da un soggetto differente dal legale rappresentante, nel corso della collocazione dell'offerta deve essere allegata copia della procura autenticata con atto notarile e firmata digitalmente.

14.1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

La domanda di partecipazione è redatta in bollo, preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato B e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni ivi riportate.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni integrative, anche ai sensi degli artt. 46 e 47, del DPR 445/2000, preferibilmente secondo il modello Domanda di Partecipazione (Allegato B), con le quali dichiara:

- dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, nel testo vigente alla data di pubblicazione del bando;
- di non avere affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;
- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, Comune di residenza, ecc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice;
- remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - A)** delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolta la fornitura;
 - B)** di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla fornitura sia sulla determinazione della propria offerta;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- limitatamente agli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2 e 53, comma 3, del DPR 633/1972 e a comunicare all'AUSL la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dell'Azienda USL della Romagna, nonché del Codice etico dell'IRCCS IRST di Meldola, adottato con delibera del Direttore Generale n. 209 del 30/05/2018. I Codici anzidetti sono pubblicati rispettivamente sul sito *internet* dell'Azienda www.auslromagna.it, sezione *Amministrazione trasparente*, e sul sito *internet* dell'IRCCS www.irst.emr.it (da cui possono essere liberamente consultati e scaricati); nel contratto sarà contenuta apposita clausola in merito al rispetto del Codice di comportamento specifico dell'Azienda USL della Romagna e del Codice etico dell'IRCCS IRST di Meldola in capo ai dipendenti dei fornitori che svolgano la propria attività all'interno o per conto dell'AUSL della Romagna o dell'IRCCS IRST di Meldola;
- i seguenti dati: ragione sociale, domicilio fiscale, codice fiscale e partita IVA, indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice, riferimenti Ufficio Gare;
- di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui al Regolamento medesimo;
- che sarà in possesso di adeguata polizza con primario assicuratore che si obbliga a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto e sue proroghe, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo fornitore, in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto stesso;
- di mantenere valida l'offerta per un tempo non inferiore a 18 (diciotto) mesi dal termine fissato per la presentazione dell'offerta;
- di impegnarsi ad eseguire l'appalto nei modi e nei termini stabiliti nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di gara;
- di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti all'art. 7.2, del Disciplinare di gara;
- di impegnarsi all'assolvimento dell'onere di pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale;
- per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis, del RD 16/03/1942, n. 267, indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d), del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di riferimento, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale ditta mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del RD 16/03/1942, n. 267.

La domanda è sottoscritta:

- digitalmente dal legale rappresentante ovvero da soggetto diverso munito di procura autenticata con atto notarile e firmata digitalmente, che deve essere allegata alla domanda;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del DL 10/02/2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del DL 10/02/2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- copia conforme all'originale della procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

14.2 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18/07/2016 o successive modifiche messo a disposizione sul Sistema all'indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>.

Il DGUE presente sul SATER, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione Amministrativa".

Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice

Le informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice (Parte I) sono acquisite automaticamente dal Sistema.

Parte II - Informazioni sull'Operatore Economico

Tutte le informazioni devono essere inserite dall'operatore economico, limitandosi alla compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della Parte II, sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento e alla parte VI;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della Parte II, sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III - Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 6, del presente Disciplinare (sez. A-B-C-D).

Fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.Lgs. 56/2017, al DL 32/2019, nonché alla L. 55/2019, ciascun operatore economico che compila il DGUE deve allegare una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, nel testo vigente alla data di pubblicazione del bando, come indicato nel primo punto dell'art. 14.1, del presente Disciplinare.

Parte IV - Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

- la sezione A, per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui all'art. 7.1 del presente disciplinare;
- la sezione C, per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica di cui all'articolo 7.2 del presente disciplinare.

Parte VI - Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, è resa senza l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti (per l'elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l'attestazione si richiama il Comunicato del Presidente ANAC del 26/10/2016, compatibilmente con la novella apportata al Codice dall'art. 49, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 56/2017).

L'indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 sarà richiesta soltanto al momento della verifica delle dichiarazioni rese.

Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive, ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, anche per conto dei soggetti elencati al comma 3, dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.3 - DOCUMENTAZIONE A CORREDO

14.3.1 - Documentazione a corredo

Il concorrente allega i seguenti documenti:

- Patto di integrità (Allegato D) della documentazione di gara (art. 1, comma 17, L. 190/2012), sottoscritto per accettazione, scaricabile dal sito istituzionale all'indirizzo *internet* <https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblcita-legale/gare>, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'impresa o da persona dotata di idonei poteri di firma. Detto documento è immodificabile pertanto qualsiasi eventuale variazione dello stesso è ritenuta nulla;
- PASSOE di cui all'art. 2, comma 3, lett. b), della delibera ANAC 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del Codice e secondo quanto disciplinato all'art. 10, del presente Disciplinare;
- limitatamente agli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice: copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del Codice, che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- DUVRI AUSL della Romagna e DUVRI IRCCS IRST di Meldola (Allegato E), redatto ai sensi dell'art. 26, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., compilato in ogni parte e sottoscritto dal soggetto avente titolo;

14.3.2 - Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice,

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25, del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25, del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25, del D.Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25, del D.Lgs. 82/2005, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25, del D.Lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25, del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25, del D.Lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 14.3.2 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

ART.15 - CONTENUTO DELLA PARTE B - OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1.

La busta "offerta tecnica" deve contenere, **a pena di esclusione**, i documenti come da descrizione dettagliata descritta nel Capitolato Tecnico - Allegato A), da allegare/caricare sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utizzodel-sistema/guide/>.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico (Allegato A), pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

La commissione giudicatrice, nel corso dell'esame tecnico-qualitativo delle offerte potrà invitare gli operatori economici concorrenti a fornire chiarimenti in ordine ai documenti ed alle dichiarazioni presentate con la documentazione tecnica. **La carenza sostanziale della documentazione tecnica presentata, che non consenta la valutazione tecnico-qualitativa in relazione ad uno o più criteri di valutazione, rilevata motivatamente dalla commissione giudicatrice, comporta la non attribuzione del relativo punteggio.**

IMPORTANTE

Tutta la documentazione deve essere redatta in formato PDF e/o altri formati normalmente utilizzabili con gli strumenti di *Office* più diffusi sul mercato, con attiva la possibilità di ricerca e di stampa.

Sulla piattaforma SATER, nella sezione offerta tecnica, è stata predisposta apposita voce obbligatoria per caricare la documentazione richiesta (qualora si inserisse una cartella formato zip la stessa non deve essere firmata ulteriormente ma bisogna lasciare firmati digitalmente solo i singoli documenti al suo interno) .

La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica.

ART.16 - CONTENUTO DELLA PARTE C - OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico dovrà inserire a Sistema, a pena di esclusione, la parte C - Offerta Economica, compilando sia l'apposita sezione direttamente su SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide>, sia il Modello Scheda Offerta Economica (Allegato C), in ogni sua parte.

Tutta la documentazione richiesta deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1.

In particolare l'operatore economico sul SATER deve inserire:

- **l'importo totale offerto, che deve essere inferiore a quello posto a base d'asta**, espresso al massimo con due decimali, al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze stimati dalla stazione appaltante in euro 0. Il prezzo offerto ed inserito a Sistema deve essere uguale a quello risultante dall'offerta economica complessiva di cui all'Allegato C.
- **Nel caso di discordanza tra valore offerto indicato nell'Allegato C e valore inserito a Sistema, ai fini dell'aggiudicazione si terrà conto del valore inserito nel sistema SATER;**
- **l'Allegato C (Modello Scheda Offerta Economica)** da inserire/allegare a Sistema, debitamente compilato con tutti i dati richiesti, compreso il valore unitario offerto per ogni singola voce e il valore complessivo quinquennale offerto (entrambi inferiori ai valori posti a base d'asta), inclusivo della compilazione del foglio "dichiarazioni" nel quale devono essere dichiarati i giustificativi del prezzo offerto. Il Modello deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante.

Sono inammissibili le offerte economiche con importo offerto pari o superiore a quello posto a base d'asta.

I prezzi devono intendersi franco di ogni spesa (trasporto, imballo, spese doganali, ecc.) per merce consegnata presso l'Azienda USL. Gli oneri fiscali sono in conformità alle leggi vigenti.

ART. 17- MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione della fornitura avverrà a lotto unico indivisibile a favore dell'operatore economico che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016.

L'aggiudicazione della fornitura avverrà in base a quanto previsto dall'art. 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nei termini di qualità e di prezzo di seguito dettagliati:

Punteggio massimo

Offerta Tecnica **75**

Offerta Economica **25**

Totale **100**

Il Punteggio Totale (PTOT) attribuito a ciascuna offerta è uguale a PT + PE:

Dove:

PT = somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica

PE = punteggio attribuito all'offerta economica

17.1 - MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO (PT)

Fermi restando i requisiti di minima previsti dal presente documento, il Punteggio Tecnico attribuito a ciascuna offerta è determinato come segue:

Assegnazione del coefficiente. Rispetto a ciascun requisito/caratteristica oggetto di valutazione si veda la Tabella 3, di cui all'art. 4, del Capitolato Tecnico (Allegato A). La Commissione attribuirà un giudizio di merito secondo lo schema sotto riportato:

GIUDIZIO	OTTIMO	BUONO	SUFFICIENTE	SCARSO	NON VALUTABILE
Valore del coefficiente V(a) _i	1,00	0,80	0,60	0.40	0,00

provvedendo ad esprimere collegialmente la sintetica motivazione di natura logico-argomentativa rispetto all'attribuzione del giudizio assegnato, al fine di consentire di comprendere la determinazione della valutazione stessa; solo nel caso in cui l'assegnazione del giudizio non fosse unanime, si procederà a calcolare la media dei giudizi espressi dai diversi commissari.

Riparametrazione dei coefficienti: per i criteri dove nessuna offerta ha raggiunto il coefficiente 1 si provvederà ad attribuire il valore di 1 al miglior coefficiente assegnato e ad elevare i restanti coefficienti con la seguente formula:

$$V(a)_{ir} = (1 * V(a)_i) / V_{imax}$$

dove:

V(a)_i = valore del coefficiente ottenuto dall'offerta (a) per il criterio i-esimo prima della procedura di re-scaling - variabile tra 0 (ZERO) e 1 (UNO);

V_{imax} = valore del coefficiente massimo fra quelli attribuiti alle offerte concorrenti per il criterio i-esimo prima della procedura di re-scaling;

V(a)_{ir} = valore del coefficiente di re-scaling ottenuto dall'offerta (a) per il criterio i-esimo

Il punteggio dell'offerta tecnica sarà attribuito, con il seguente procedimento:

$$PTr(a) = \sum_n [W_i * V(a)_{ir}]$$

Dove:

PTr (a) = punteggio tecnico ottenuto dall'offerta (a) in seguito alla riparametrazione (Re-scaling)

n = numero totale dei "criteri di valutazione"

W_i = punteggio massimo attribuito al criterio i-esimo.

V(a)_{ir} = valore del coefficiente di re-scaling ottenuto dall'offerta (a) per il criterio i-esimo

Σn = sommatoria

Saranno escluse le offerte che, a seguito della riparametrazione, non abbiano superato il punteggio minimo totale di 36 punti.

In caso di esclusione per inidoneità motivata del prodotto o per mancato raggiungimento del punteggio minimo qualitativo sopra indicato, non si procederà all'apertura ed alla lettura dell'offerta economica.

17.2 EVENTUALI VISIONE E PROVA DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI

Qualora si rendesse necessario durante la fase di valutazione delle offerte tecniche la Commissione Giudicatrice, a suo insindacabile giudizio, potrà richiedere alla Ditta offerente di organizzare una visita guidata di una giornata nei siti dove è installata l'attrezzatura offerta.

17.3 - MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO (PE)

PREZZO: coefficiente max. punti 25

Per ogni lotto indivisibile in gara, il punteggio dell'elemento "prezzo" sarà attribuito in base alla % di ribasso sulla base d'asta, indicato nella scheda offerta economica.

Il punteggio relativo al prezzo verrà assegnato in base alla seguente formula di tipo non lineare:

$$V_i = (R_i / R_{max})^\alpha$$

Dove:

V_i = Coefficiente assegnato all'offerta (i). Tale coefficiente sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile (30);

R_i = ribasso % offerto dal concorrente (i), calcolato come percentuale del ribasso offerto. Per il concorrente che offre il maggiore ribasso V_i assume il valore di 1;

R_{max} = ribasso % dell'offerta più conveniente;

$\alpha = 0,2$.

La ditta partecipante dovrà indicare quotazioni che risultino inferiori alla base d'asta.

Resta inteso:

- **che non saranno accolte e pertanto verranno escluse offerte economiche che non risultino inferiori ai valori posti a base d'asta;**

- **che il ribasso % offerto dal concorrente sarà vincolante anche per l'eventuale proroga contrattuale.**

17.4 - METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI FINALI

In sede di apertura delle offerte economiche, il Sistema procederà automaticamente a calcolare il punteggio totale da attribuire all'offerta di ciascun concorrente che sarà determinato dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica e del punteggio attribuito all'offerta economica come sopra determinati.

La fornitura sarà aggiudicata al concorrente che avrà conseguito il punteggio più alto (punti prezzo + punti qualità).

Tutti i punteggi saranno arrotondati alla seconda cifra decimale.

ART. 18 - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA PARTE A - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Le sedute pubbliche di apertura della documentazione saranno pubbliche e avranno luogo presso l'UO Acquisti Aziendali di Cesena (Pievesestina), Viale 1° Maggio 180, Cesena, Edificio B.

La prima seduta pubblica avrà luogo il **giorno 04/02/2020 ORE 10.00**.

La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta che avverrà esclusivamente in modalità telematica e alla quale le ditte interessate potranno partecipare collegandosi alla piattaforma nelle modalità di cui sopra.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite pubblicazione di apposito avviso pubblicato sul sito: <https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare>; a tal fine i partecipanti sono invitati a controllare giornalmente il profilo committente.

Parimenti le date per l'apertura/sblocco dell'offerta tecnica e la successiva offerta economica saranno comunicate nella stessa modalità con un **preavviso di tre giorni**.

Il RUP/seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione delle offerte collocate a Sistema e procederà allo sblocco ed alla verifica della completezza della documentazione amministrativa allegata.

Successivamente il Responsabile del Procedimento procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Si precisa che la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, di cui alla delibera ANAC n. 157, del 17 febbraio 2016.

ART. 19 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e sarà composta da un numero dispari di tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.

ART. 20 - APERTURA DELLE PARTI B - C - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Il presidente del seggio di gara procederà in seduta pubblica allo sblocco delle parti contenenti le offerte tecniche caricate a sistema (parte B) e alla presa d'atto della documentazione tecnica presentata. Successivamente, in una o più sedute riservate, la commissione giudicatrice procederà all'esame delle offerte tecniche ed alla loro valutazione ed attribuzione dei punteggi tecnici applicando i criteri e le formule indicati nel Capitolato Tecnico (Allegato A) e nel presente Disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente art. 17. La commissione individua gli operatori economici che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui all'art. 17 e li comunica al Responsabile del Procedimento che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b), del Codice. Non si procederà all'apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Terminati i lavori della commissione giudicatrice, gli operatori economici sono convocati in seduta pubblica, per la comunicazione dei punteggi di qualità ottenuti e per lo sblocco della parte C - offerta economica.

La data e l'orario della seduta pubblica per l'apertura delle parti B e C sono comunicate agli operatori economici partecipanti mediante avviso pubblicato sul sito committente www.auslromagna.it con almeno tre giorni di anticipo rispetto alla data fissata.

In occasione della terza seduta pubblica il soggetto che presiede la gara:

- dichiara l'eventuale inidoneità delle offerte tecniche presentate e, pertanto, la loro esclusione dalla gara;
- relativamente alle restanti offerte tecniche idonee, procede allo sblocco delle offerte economiche (parte C);
- procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte all'art. 17.3 e all'attribuzione del punteggio complessivo secondo quanto previsto all'art. 17.4;
- redige la graduatoria provvisoria e formula la proposta di aggiudicazione provvisoria al concorrente che ha presentato l'offerta più conveniente, ex art. 95, comma 3, del Codice. È fatta salva, in ogni caso, la verifica di anomalia, ex art. 97, comma 3, del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa;
- adotta ogni altro eventuale provvedimento necessario, presupposto, connesso e/o consequenziale.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

A tutela della *par condicio* delle ditte concorrenti non è ammessa la presentazione di offerte alternative, pena la nullità dell'offerta presentata, ai sensi dell'art. 32, comma 4, D.Lgs. 50/2016.

In ogni caso, l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata all'esito positivo dei controlli previsti dal Codice.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al Responsabile del Procedimento, che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b), del Codice, i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a), del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c), del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

ART. 21 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli artt. 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente art. 22.

ART.22 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'art. 21, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

- richiedere, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass;
- richiedere, laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta, i documenti necessari alla verifica di cui all'art. 97, comma 5, lett. d), del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l'appalto.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), del Codice e, tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

In seguito all'aggiudicazione saranno stipulati due contratti: un contratto sarà sottoscritto dal Direttore dell'U.O. Acquisti Aziendali dell'AUSL della Romagna, in nome e per conto dell'AUSL della Romagna, mentre l'altro contratto sarà sottoscritto dal legale rappresentante dell'IRCCS IRST di Meldola.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.Lgs. 159/2011 - *Codice antimafia*). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli artt. 88, comma 4-*bis* e 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli artt. 88, commi 4-*bis* e 4-*ter* e 92, commi 3 e 4, del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (*stand still*) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a), del Codice.

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, entro sessanta giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-*bis*), del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9, del Codice.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 103, comma 11, del Codice e per i lotti che rispettano le condizioni previste, si riserva la facoltà di prevedere l'esonero della garanzia, sulla base di adeguata motivazione e miglioramento del prezzo di aggiudicazione, secondo le modalità di cui al predetto articolo.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice, l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del DM 02/12/2016 (GU 25/01/2017, n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è indicativamente pari a **euro 3.480,00 (IVA esclusa)**. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. Il mancato rimborso delle spese di pubblicazione sostenute non preclude alla stipula del contratto ma, in ogni caso, in occasione del primo pagamento eseguito dalla stazione appaltante a favore dell'aggiudicatario, è effettuata una ritenuta corrispondente all'ammontare del rimborso dovuto.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipulazione del contratto.

ART. 23 - ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dagli artt. 22 e ss., della L. 241/1990 e s.m.i. e dall'art. 53 del Codice, ai sensi del quale la documentazione di gara è ostensibile ai partecipanti solo al momento dell'approvazione da parte della stazione appaltante del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

La stazione appaltante accorda l'accesso nel rispetto dell'art. 3, DPR 12/04/2006, n. 184, "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi". Pertanto, i partecipanti alla gara devono di norma presentare istanza scritta di accesso alla stazione appaltante, secondo le modalità previste dalla L. 241/1990 e relativo Regolamento (DPR 184/2006).

In ogni caso, la stazione appaltante valuta discrezionalmente se l'accesso alla documentazione richiesta sia ammissibile, tenuto conto di quanto stabilito dalla L. 241/1990 e s.m.i., dall'art. 53 del Codice e dal DPR 184/2006.

ART. 24 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE, SICUREZZA SUL LAVORO

La ditta aggiudicataria risponde dei danni alle persone o alle cose che avessero a derivare per fatti ascrivibili alla stessa o ai suoi dipendenti nell'esecuzione della fornitura tenendo perciò sollevata ed indenne l'AUSL/IRCCS IRST di Meldola da qualsiasi azione che al riguardo le venisse mossa.

L'aggiudicatario è responsabile del buon andamento della fornitura a lui affidata e di ogni passività addebitata all'AUSL/IRCCS per l'inosservanza degli obblighi che fanno direttamente carico allo stesso ed il personale da esso dipendente.

La ditta aggiudicataria è sottoposta altresì a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti/operatori risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'AUSL e l'IRCCS sono esonerati da ogni responsabilità per i danni, gli infortuni o altri eventi pregiudizievoli che, per causa non imputabile agli stessi, avesse a subire il personale della ditta aggiudicataria nell'esecuzione delle forniture, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

SICUREZZA SUL LAVORO

Cooperazione e coordinamento ai fini della eliminazione/riduzione dei rischi da interferenze

L'offerente è tenuto ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l'assistenza sociale e al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Sono parte integrante della documentazione di gara il Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze (DUVRI) dell'AUSL della Romagna (653/2019 - Rev. 1) ed il DUVRI dell'IRCCS IRST di Meldola (n. 30/2019), redatti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i (Allegato E). I modelli descrivono i rischi specifici dell'Azienda/IRCCS e le regole generali di comportamento da adottarsi negli ambienti dell'Azienda/IRCCS.

Tali documenti devono essere compilati compiutamente in tutte le loro parti dagli offerenti, eventualmente integrati da informazioni allegate, solo se strettamente pertinenti all'attività da svolgere presso gli ambienti del committente per lo specifico contratto; infine sottoscritti dal datore di lavoro (ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e consegnati quali parte integrante della documentazione di gara. L'offerente ha, in ogni caso, la possibilità di proporre modifiche a quanto contenuto nei documenti di cui sopra, sia in termini di analisi che di soluzioni evidenziandone chiaramente contenuti e motivazioni.

A seguito dell'aggiudicazione, nel caso in cui il fornitore in fase di offerta non abbia presentato proposte integrative per meglio garantire la sicurezza del lavoro o non offra servizi aggiuntivi per i quali sia necessario valutare ulteriori misure per la gestione delle interferenze, i documenti divengono parte integrante del contratto in oggetto.

Tenuto conto delle esigenze di dinamicità del documento, in fase di esecuzione del contratto, il committente ed il fornitore si devono ritenere impegnati a comunicare reciprocamente eventuali variazioni che potrebbero insorgere rispetto ai contenuti dello stesso. Nel caso fossero ravvisate criticità o interferenze non preventivamente considerate, sia dal committente sia dal fornitore, i documenti dovranno essere riformulati con le specifiche integrazioni.

Il committente, in fase di espletamento del contratto, ha facoltà di controllare, in base alla propria organizzazione, la puntuale osservanza delle misure di prevenzione e protezione definite. In caso di non osservanza delle regole stabilite il committente potrà imporre al fornitore la temporanea sospensione dell'attività in corso fino all'avvenuto adeguamento. Ai fini di quanto stabilito dall'art. 26, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., si precisa che i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, in rapporto all'affidamento delle attività previste dal presente disciplinare, per l'AUSL della Romagna, sono pari ad euro 1.000,00, mentre per l'IRCCS IRST di Meldola sono pari ad euro 0,00.

Ai fini della realizzazione della cooperazione e del coordinamento, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), prima dell'avvio del contratto ed in tempo utile per la pianificazione delle attività in oggetto, può programmare un incontro tra le parti finalizzato alla pianificazione degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi da interferenza lavorativa; in fase di esecuzione dello stesso può promuovere incontri informativi e formativi per assicurare nel tempo l'efficacia e l'efficienza delle azioni di coordinamento.

ART. 25 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Si rinvia al Capitolato Tecnico (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.

ART. 26 - AGGIORNAMENTI TECNOLOGICI - ACQUISIZIONE DI PRODOTTI AFFINI

Le ditte aggiudicatarie si impegnano a comunicare all'AUSL della Romagna eventuali innovazioni tecnologiche poste in commercio durante il periodo di vigenza del contratto, compreso l'eventuale periodo di estensione del medesimo e a proporre a questa stazione appaltante di sostituire i dispositivi aggiudicati con altri analoghi che presentino migliori caratteristiche tecniche senza variazione del prezzo di gara.

Nel rispetto delle condizioni di seguito specificate, sono oggetto del presente appalto e quindi della connessa acquisizione:

- gli aggiornamenti tecnologici dei sistemi/prodotti/dispositivi elencati nel Capitolato Tecnico (Allegato A), messi in commercio dagli operatori economici durante la validità del contratto. Detti aggiornamenti sono intesi come revisioni strumentali, miglioramenti qualitativi e/o nuove *release* (anche di *software*) che rappresentino migliori caratteristiche di rendimento e/o funzionalità rispetto ai sistemi/prodotti/dispositivi offerti, anche in presenza di una denominazione commerciale diversa;
- gli ampliamenti della gamma dei sistemi/prodotti/dispositivi elencati nel Capitolato Tecnico (Allegato A), messi in commercio dagli operatori economici durante la validità del contratto derivante dalla presente procedura di gara. Detti ampliamenti sono intesi come nuovi prodotti non commercializzati dall'operatore economico al momento della formulazione dell'offerta e, tuttavia, complementari in analogia e per gli effetti di cui all'art. 63, comma 3, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Qualora durante la validità del contratto l'operatore economico immetta in commercio aggiornamenti tecnologici dei sistemi/prodotti/dispositivi offerti, questi deve darne pronta comunicazione al RUP.

Qualora durante la validità del contratto l'operatore economico immetta in commercio nuovi prodotti che costituiscano ampliamento della gamma (intesi come nuovi prodotti non commercializzati dall'operatore economico al momento della formulazione dell'offerta), questi deve comunicare prontamente i codici dei nuovi prodotti disponibili ed i relativi prezzi al RUP. Qualora espressamente richiesto e previo insindacabile giudizio del committente, il fornitore potrà fornire prodotti che costituiscano ampliamento della gamma alle condizioni di seguito specificate e secondo una delle seguenti modalità:

1) in caso il sistema/prodotto/dispositivo "offerto in ampliamento" abbia oggetto identico e/o analogo, e/o comunque comparabile con altro oggetto del contratto stipulato:

- previa eventuale precisazione e/o integrazione tecnica e/o economica dell'offerta sopraggiunta, in proporzione allineamento alle condizioni (tecniche e/o economiche) rispetto ad altro oggetto incluso nel contratto stipulato e comunque nel rispetto delle prescrizioni fissate dal presente documento; oppure
- alle medesime condizioni (anche economiche) di fornitura offerte dal medesimo OE, anche eventualmente in sostituzione del dispositivo precedentemente offerto e per il quale è in corso l'esecuzione del contratto stipulato;

2) in caso il sistema/prodotto/dispositivo "offerto in ampliamento" abbia oggetto non comparabile con altro oggetto del contratto stipulato:

- previa eventuale precisazione e/o integrazione (tecnica e/o economica) dell'offerta sopraggiunta, nel rispetto delle condizioni fissate dal presente documento.

Il mancato rispetto da parte dell'operatore economico contraente della prescritta procedura costituisce causa di risoluzione espressa del contratto stipulato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

Eventuali sostituzioni o variazioni dei prodotti rispetto a quelli aggiudicati devono essere sempre preventivamente comunicati e saranno consegnati solo previa autorizzazione dell'AUSL della Romagna .

ART. 27 - PERIODO DI PROVA/VERIFICHE IN CORSO DI DURATA DEL CONTRATTO

Si rinvia al Capitolato Tecnico (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.

ART. 28 - RITARDI, CONTESTAZIONI E PENALI

Si rinvia al Capitolato Tecnico (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.

ART. 29 - CORRISPETTIVO DELLA FORNITURA ED ADEGUAMENTO DEI PREZZI

Il prezzo offerto in gara, sulla cui base si è conseguita l'aggiudicazione definitiva, resta invariato per tutta la durata del contratto e per l'eventuale periodo di proroga tecnica.

I prezzi offerti sono intesi franco di ogni spesa (ivi incluso trasporto, imballo, spese doganali, ecc.) per merce allocata nei magazzini ubicati nei diversi luoghi di consegna. Sono altresì a carico del fornitore selezionato tutte le spese ed oneri conseguenti a responsabilità civile verso terzi della fornitura stessa. Gli oneri fiscali sono in conformità alle leggi vigenti.

ART. 30 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

In seguito all'aggiudicazione, l'Ufficio Amministrativo del DEC nominato fornirà all'operatore economico aggiudicatario puntuali indicazioni riguardo alle rispettive modalità di fatturazione e pagamento, a cui l'operatore economico dovrà obbligatoriamente attenersi.

ART. 31 - LICENZE, AUTORIZZAZIONI, TUTELA DEI LAVORATORI E ALTRI OBBLIGHI NORMATIVI

Prima dell'inizio dell'esecuzione contrattuale, l'impresa deve richiedere e ottenere tutte le prescritte licenze e autorizzazioni per l'espletamento di quanto richiesto dal presente documento. L'impresa deve altresì osservare gli obblighi derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che sopravvenga in corso di esecuzione contrattuale per la tutela materiale dei lavoratori. L'impresa deve in ogni momento, a semplice richiesta della stazione appaltante, dimostrare di avere ottemperato a tali obblighi.

Nel caso di contravvenzioni o sanzioni che dovessero essere poste a carico della stazione appaltante per inadempienze o comunque per responsabilità sussistenti in capo all'impresa, questa deve provvedere all'immediato e totale rimborso a favore della stazione appaltante. In caso contrario, il committente incamera il deposito cauzionale richiedendone poi la ricostruzione nella misura prevista.

Nell'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario e gli eventuali subappaltatori devono osservare le norme e prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, dell'art. 30 del Codice.

La stazione appaltante precisa in ogni caso che ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, commi 1 e 3, del DL 20/03/2014, n. 34, recante "Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese", a decorrere dalla data di entrata in vigore di apposito decreto attuativo, la verifica della regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili avverrà in modalità esclusivamente elettronica e in tempo reale mediante apposita interrogazione. L'esito della interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), fatta eccezione per l'ipotesi di esclusione individuate dall'apposito decreto attuativo.

In ottemperanza all'art. 30, comma 6, del Codice in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il RUP invita, per iscritto, il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Decorso infruttuosamente detto termine, ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto. In caso di formale contestazione delle richieste, la stazione appaltante provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti, previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, L. 241/1990. Al fine di garantire il pieno rispetto della tutela retributiva, è fatto obbligo al contraente di trasmettere annualmente una relazione del proprio collegio sindacale, nonché dell'eventuale subappaltatore, che attesti l'avvenuto assolvimento, nel corso dell'anno, degli obblighi retributivi nei confronti del personale dipendente. In caso di RTI/consorzio ordinario/impresе riunite in rete nella forma di unione costituita, la mandataria deve farsi carico di trasmettere, unitamente alla propria, la relazione del collegio sindacale delle altre imprese partecipanti al RTI/consorzio. Il mancato adempimento dell'obbligo di trasmissione della relazione del collegio sindacale attestante la regolarità retributiva comporta la sospensione, da parte della stazione appaltante, dei pagamenti inerenti le prestazioni rese.

ART. 32 - DANNI DA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E POLIZZA ASSICURATIVA IN CAPO ALL'AGGIUDICATARIO

Il fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni tanto del fornitore stesso quanto dell'AUSL della Romagna/IRCCS IRST di Meldola e/o di terzi in virtù dei beni oggetto del contratto di fornitura ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il fornitore dichiara di essere in possesso di adeguata polizza con primario assicuratore e ne allega copia al contratto di appalto; tale polizza ha validità per l'intera durata del contratto, suoi rinnovi e proroghe, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo fornitore riguardo allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente contratto.

In particolare detta polizza tiene indenne l'AUSL/IRCCS IRST di Meldola, ivi compresi i propri dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno che il fornitore possa arrecare all'AUSL della Romagna/IRCCS IRST di Meldola contraenti ed ai propri dipendenti e collaboratori nonché ai terzi, nell'esecuzione delle forniture oggetto del presente contratto, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Resta inteso, che l'esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di validità della fornitura per l'AUSL della Romagna/IRCCS IRST di Meldola e, pertanto, qualora il fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'operatività della copertura

assicurativa, il contratto di fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ART. 33 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ravenna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri, ex art. 209, comma 3, del Codice.

ART. 34 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice della *Privacy*), si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi o comunque raccolti dall'AUSL della Romagna a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione generale al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell'AUSL della Romagna individuati quali "autorizzati al trattamento", a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, *modus operandi*, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- Soggetti terzi fornitori di servizi per l'AUSL della Romagna o, comunque, ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- Altre Amministrazioni Pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Legali incaricati per la tutela dell'AUSL della Romagna in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'AUSL della Romagna nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

In qualunque momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22, del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta all'AUSL della Romagna, U.O. Affari Generali e Direzione Percorsi Istituzionali e Legali, Sede Legale, via De Gasperi n. 8, CAP 48121, Ravenna, oppure al Direttore dell'U.O. Acquisti Aziendali, viale I Maggio n. 280, CAP 47522, Pievesestina di Cesena (FC).

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l'AUSL della Romagna, con Sede Legale in via De Gasperi n. 8, CAP 48121, Ravenna (tel. 0544/286502; PEC azienda@pec.auslromagna.it).

L'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento designati dall'AUSL della Romagna è disponibile sul sito *web*: www.auslromagna.it.

L'AUSL della Romagna ha designato quale Responsabile della protezione dei dati (DPO) il Dott. Goriziano Facibeni (*e-mail* goriziano.facibeni@auslromagna.it; PEC azienda@pec.auslromagna.it).

Le notizie ed i dati comunque venuti a conoscenza dell'operatore economico aggiudicatario o di chiunque collabori alle sue attività in relazione alla esecuzione del contratto e le informazioni che transitano per le apparecchiature di elaborazione dei dati e posta elettronica non dovranno in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicate, divulgate o lasciate a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate, da parte dell'operatore economico aggiudicatario o di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli previsti dal presente capitolato/contratto.

Il trattamento dei dati da parte dell'operatore economico aggiudicatario deve rispondere all'attuale normativa sul trattamento dei dati sensibili: Regolamento UE/2016/679 (GDPR). Dovrà inoltre essere conforme alla legislazione nazionale in materia di sicurezza dei dati e protezione vigente (D.Lgs. 196/2003 e D.Lgs. 101/2018), nonché alle successive disposizioni normative in materia.

Eventuali modifiche e correzioni che dovessero rendersi necessarie in seguito a dettati normativi emanati in corso di validità del contratto di fornitura/servizio rientrano fra gli oneri di adeguamento del "prodotto" compresi nel contratto di fornitura/servizio.

Qualora la tipologia della fornitura e/o del servizio oggetto del contratto (di cui alla presente procedura) comporti la nomina di Responsabile esterno del trattamento, a norma dell'art. 28, del GDPR, all'operatore economico aggiudicatario sarà richiesta la sottoscrizione dell'apposita modulistica predisposta dall'AUSL della Romagna.

ART. 35 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Disciplinare di gara si intendono richiamati:

- il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i., "Codice dei contratti pubblici";
- il Codice Civile;
- la normativa vigente in materia di attività contrattuale.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Claudia Cattano

Il Direttore *ad interim* U.O. Acquisti Aziendali
Dott.ssa Orietta Versari

L'OPERATORE ECONOMICO

Il sottoscritto _____, quale procuratore e legale rappresentante dell'Operatore Economico, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole del presente documento e degli allegati ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

L'OPERATORE ECONOMICO
Letto, approvato e sottoscritto per accettazione
(Timbro e Firma del Legale Rappresentante)